


## STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA  
Dott. Francesca RAPETTI  
Dott. Luca GIACOMETTI  
Dott. Barbara MARINI  
Dott. Micaela MARINI  
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399  
e mail: [segreteria@studiorovida.it](mailto:segreteria@studiorovida.it)



## STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA  
Dott. Pietro GRONDONA  
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935  
e mail: [studio@studiociddagrondona.com](mailto:studio@studiociddagrondona.com)

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

**Ai Signori Clienti**

---

Genova, 17 gennaio 2011

**Circolare n. 6/2011**

**OGGETTO: Prestazioni di servizi culturali – Nuove regole di territorialità IVA applicabili dall'1.1.2011**

Dall'1.1.2011, per effetto dell'art. 3 del DLgs. 18/2010, le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-quinquies del DPR 633/72, attualmente attratte a tassazione nel luogo di esecuzione, a prescindere dallo status del committente, saranno sottoposte ad un doppio regime. In particolare:

- *le attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese le fiere e le esposizioni, nonché le prestazioni rese dagli organizzatori ed i servizi accessori, saranno territorialmente rilevanti nel luogo di esecuzione se il committente non è un soggetto passivo; in caso contrario, invece, si applicherà la regola generale, fondata sull'imposizione nel Paese del committente;*
- *le prestazioni per l'accesso alle manifestazioni di cui sopra, comprese le fiere e le esposizioni, nonché i relativi servizi accessori, continueranno ad essere rilevanti nel luogo di esecuzione, a prescindere dallo status del committente.*

In sostanza, mentre la disciplina resterà quella attualmente applicabile, basata sul criterio del luogo di effettivo svolgimento, se il committente non è un soggetto passivo, quando il committente è un soggetto passivo, le prestazioni in esame saranno rilevanti in Italia in base al suddetto criterio solo per:

- le prestazioni relative all'accesso alle manifestazioni;
- le prestazioni accessorie all'accesso alle manifestazioni.

Di conseguenza, per tutte le altre prestazioni relative alle manifestazioni, rese a soggetti passivi, si applicherà la nuova regola territoriale generale, fondata sul luogo di stabilimento del committente.

Cordiali saluti

Studio Rovida

Studio Cidda Grondona